



LIBRO DEI VERBALI DI ASSEMBLEA DEI SOCI

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI 2020

Il giorno 28 ottobre 2020 alle ore 21.00, in seconda convocazione, constatato il numero legale per la procedura si inizia l'Assemblea Ordinaria dei Soci, in modalità "a distanza" ai sensi del DPCM del 18/10/2020 (art. 1 comma d,6), in videoconferenza sulla piattaforma Skype, con il seguente Ordine del Giorno:

1) Esame ed adozione del nuovo Statuto.

Sono presenti: Bogni Sergio, Rappuoli Cristina, Chechi Sonia, Perugini Silvia, Tramonti Giovanni, Pippi Franco, Masci Marco, Eboli Gianni, Bai Patrizio, Bai Fabio, Mancini Simone, Capocci Stefano, Cosner Gabriel, Magliozzi Maruska, Morgantini Giorgio, Terrosi Beatrice, Capocci Antonella, Fatighenti Gabriele e Rossi Valenti Lorenzo, Morellini Maurizio, Terrosi Beatrice.

O.d.G. 1

La nuova normativa relativa all'Associazionismo prevede l'adeguamento dello Statuto. Dopo ampia ed articolata discussione, si decide di adottare la forma di "Associazione di Promozione Sociale - APS" e di costituire la nuova associazione "Società Filarmonica Sarteano - APS".

Viene letto e approvato all'unanimità lo Statuto predisposto dal Presidente ed allegato al presente verbale.

Alle ore 23.15 non essendoci altro da deliberare l'assemblea viene sciolta.

Sarteano, 28 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Bogni Sergio

LA SEGRETARIA
Rappuoli Cristina



Imposta versata di € 200,00
Registrazione n. 29 OTT. 2020
M. n. 875 serie 3
Agenzia delle Entrate - Ufficio di Montepulciano

Titolo n. 10
M. n. 875 serie 3
M. n. 875 serie 3

SOCIETA' FILARMONICA SARTEANO - APS



Premessa

La Società Filarmonica Sarteano è stata fondata il 19 settembre 1850 ed ha svolto la sua attività fino ad oggi, senza interruzione. Essendo mutato il quadro legislativo relativo all'associazionismo, si è deciso di adottare il presente nuovo Statuto, che recepisce le nuove indicazioni normative e sostituisce il precedente.

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata **"SOCIETA' FILARMONICA SARTEANO"- APS** (c.f.), qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. Una volta ottenuta l'iscrizione presso l'istituendo RUNTS (Registro Unico Nazione del Terzo Settore) la dicitura APS dovrà essere integrata dall'acronimo ETS o dalla locuzione "ente del Terzo settore".
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di **SARTEANO – Piazza Santa Chiara**.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:
 - Favorire lo sviluppo della cultura musicale e sociale dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera mediante la creazione di una Banda Musicale,

- Curare la formazione, l'organizzazione e/o la realizzazione di altri gruppi musicali, corali, majorettes e similari per la diffusione della musica e delle attività culturali, sociali e artistiche per migliorare la sensibilità musicale e l'amore per l'arte in genere di associati e non in specie giovani dotandoli, qualora lo ritenga opportuno, anche di autonomia gestionale e amministrativa;
 - L'organizzazione, l'istituzione e la gestione di corsi, scuole, gruppi musicali, seminari di musica e simili;
 - Sviluppare l'attività concertistica, sia come elemento fondamentale del percorso didattico e formativo sia come servizio al pubblico, anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze, e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;
 - Collaborare con le istituzioni scolastiche per l'apprendimento della musica e la diffusione della pratica musicale fra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;
 - Organizzare e realizzare anche in collaborazione con terzi, manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, concerti, attività culturali, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;
 - Promuovere ed effettuare studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività di divulgazioni e produzioni musicali, con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi medesima finalità;
 - Realizzare qualsiasi progetto che abbia attinenza all'arte musicale, alla cultura, alla promozione delle attività sociali, specialmente per i giovani rivolte anche alla valorizzazione delle risorse turistiche e delle attività artistiche del territorio;
3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti per legge. Tali attività saranno individuate con apposita delibera dell'Assemblea.
4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art.35 del DL 117/2017; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
2. Sono associati dell'Associazione coloro che, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di associato.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
2. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee.
3. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.
4. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.
5. Partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi che esse comportano;
6. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
7. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
8. Gli associati hanno diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite anche nell'apposito regolamento. Gli associati hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'associazione e di osservare o di far osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'associazione stessa aderisce.
9. Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi; E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Le quote sono intrasmissibili salva la successione per causa di morte e non sono rivalutabili.
10. I componenti l'organico effettivo della Banda Musicale della Società Filarmonica di Sarteano acquisiscono di diritto la qualità di associati e sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale.

DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il dovere di:

- Partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
- Rispettare il presente statuto e le norme contenute nel regolamento associativo, parte integrante dello statuto se istituito;
- Rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
- Rispettare le delibere degli organi sociali;
- Mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;

- Non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- Versare la quota associativa nei termini e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione e o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell'eventuale fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Le modalità e le condizioni di adesione all'associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo.

2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata biennale.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sui bilanci consuntivo e preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo e ne delibera il compenso;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante associato in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) approvare e modificare il regolamento associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;
- i) deliberare sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione sospensione ed espulsione;
- j) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- k) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- l) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Gli associati maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro degli associati, ed in regola con il versamento della quota associativa, possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee ogni socio maggiorenne ha diritto a un voto e può essere titolare di altre due deleghe oltre alla propria.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici o digitali. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti che non sono in regola con il pagamento della quota associative o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione. Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli associati.

Le riunioni dell'assemblea potranno svolgersi, totalmente o parzialmente, anche con modalità di tele-video conferenza, mediante l'utilizzo di strumenti elettronici che garantiscano il riconoscimento certo dei partecipanti e la manifestazione inequivocabile del loro voto. In tal caso il verbale d'assemblea sarà redatto in un momento successivo ed inviato ai partecipanti con le modalità più idonee.

Le decisioni assembleari potranno essere assunte anche mediante consultazione scritta. In tal caso la decisione si intende formata nel momento in cui pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta dagli associati che complessivamente rappresentino la maggioranza richiesta. La documentazione pervenuta recante l'espressione della volontà degli associati in ordine all'assunzione di decisioni mediante consenso scritto deve essere conservata in allegato al libro dei verbali d'assemblea.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata almeno dieci associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea, con libertà dei mezzi, purché garantiscano la certezza dell'avvenuto recapito, devono essere effettuate mediante comunicazione da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e, in caso di svolgimento in videoconferenza, la piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della stessa.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza l'Assemblea, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e l'Economo scegliendoli tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale

preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare e, in caso di svolgimento in videoconferenza, la piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della stessa.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

5. Le riunioni del Consiglio potranno svolgersi anche con modalità di tele-video conferenza o consultazione scritta con le modalità di cui al precedente art.9.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed l'Economo;
 - amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e il preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - indire adunanze, convegni, ecc.;
 - deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca;
 - nomina il Direttore Artistico della Banda musicale e gli eventuali altri maestri e collaboratori
- Delibera a maggioranza dei componenti e le sue delibere devono essere riportate nel libro delle adunanze e delibere del Consiglio Direttivo.

CARICHE

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e decade con lo stesso Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
 3. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura.
- Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente del Consiglio.
4. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
 5. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Art. 16 Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

In caso di dimissioni o decadenza, il Vice Presidente viene sostituito con apposita elezione da parte del Consiglio direttivo.

Art. 17 Il Segretario, il Tesoriere e l'Economo

1. Il Segretario, il Tesoriere e l'Economo affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.
4. All'Economo spetta il compito di:
 - a) curare la consegna e la conservazione della documentazione storica e tutto il materiale di proprietà dell'Associazione, compresi le partiture, gli strumenti musicali e le divise.

Art. 18 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno e, comunque, nei casi previsti dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
- Il componente dell'Organo dura in carica due anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo alla loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 Il Direttore artistico

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico. Dirige la Banda Musicale e svolge attività a lui conferite dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati possono accedere al luogo dove sono conservati i libri dell'associazione nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono avere copia delle deliberazioni adottate con richiesta scritta, e il Presidente dell'associazione provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento dalla richiesta.

Art. 21 Patrimonio e risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:
 - quote associative e contributi degli associati;
 - erogazioni liberali di associati e terzi;
 - eredità, donazioni e lasciti testamentari;
 - entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
 - contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - rendite patrimoniali;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
 - entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, e sottoscrizioni anche a premi,
 - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione di promozione sociale.
 2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
 3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste

SOCIETA' FILARMONICA SARTEANO - APS

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'art. 23 del presente statuto.

Art. 22 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o, ricorrendone i presupposti, il rendiconto di cassa e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 23 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 24 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni che si necessitano nonché la propria natura di ente non commerciale entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, integrando gli acronimi APS ed ETS.

Art. 25 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Art. 26 Norma transitoria

Il presente Statuto entrerà in vigore il 1° gennaio 2021.

